



# COMUNE DI VILLAR DORA

Provincia di Torino

Copia

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 59 del 25/06/2013**

### OGGETTO:

**PROROGA AUTORIZZAZIONE AL COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE  
DEI VIGILI URBANI, DIPENDENTI DEL COMUNE DI ORBASSANO.**

L'anno duemilatredici addì venticinque del mese di giugno alle ore diciotto e minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
1. CARENA MAURO - Sindaco	Sì
2. MARCHETTI ATTILIO - Assessore	Sì
3. BARATTA PAOLA - Assessore	Sì
4. BUGNONE OLGA - Assessore	No
5. GRECO GIUSEPPE - Assessore	Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Emanuele MIRABILE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 14/12/2012 si autorizzava la stipula del protocollo di intesa per l'assunzione in comando temporaneo, presso il servizio di polizia municipale di n. 4 agenti di P.M., dipendenti del comune di Orbassano (TO), utilizzando l'opportunità prevista, per i comuni al di sotto dei 5.000, dall'art. 1, comma 557, della legge 311/2004.

Il suddetto protocollo di intesa veniva stipulato tra i due Comuni interessati in data 04/01/2013 con validità sino al 30 giugno 2013.

La necessità di ricorrere all'istituto del comando temporaneo era occasionata dalla carenza d'organico nell'ambito del servizio di polizia municipale al quale risulta assegnato un solo dipendente con i connessi problemi concernenti l'adempimento dei compiti di istituto nel rispetto dei diritti inviolabili del lavoratore, quali ferie o congedi per gravi esigenze.

Nell'attesa di risolvere strutturalmente il problema, si ritiene imprescindibile, nell'immediato, continuare ad avvalersi delle prestazioni del personale dipendente del comune di Orbassano nella formula organizzatoria già sperimentata.

A tal fine, con nota del 03/05/2013, prot. n. 1663 si richiedeva a tale comune la disponibilità a prorogare la durata del protocollo di intesa a tutto il 31.12.2013, per i dipendenti autorizzati:

Sig.VIZZUSO Angelo Cat. D1

Sig.SCHERILLO Alessandro Cat. D1

Sig.DEL PERCIO Alessandro Cat. D3

Sig.BRUNO Fabrizio Cat. D1

Rilevato che:

il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni è espressamente consentito dal citato articolo 1, comma 557, della legge 311/2004 che, quale fonte normativa speciale, ha introdotto, per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, una deroga al principio della unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, disposto dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001.

La norma sopracitata, infatti, prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le Comunità Montane ed unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.

Secondo il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, la norma in questione, per quel che concerne i rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni e dipendente) configura una situazione non dissimile, nei suoi tratti essenziali, da quelle che consentono l'espletamento di altra attività lavorativa da parte di personale a tempo parziale.

Sulla base di tale parere il Ministero dell'Interno, con circolare n. 2 del 21 ottobre 2005 ha confermato la possibilità che attraverso la disposizione di cui all'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 dell'utilizzazione presso altri enti del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza, non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale.

Quest'ultimo non potrà superare, infatti la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e straordinario.

A tal fine si ricorda che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 66/2003 la durata settimanale dell'orario di lavoro non può, in ogni caso, superare la durata media di 48 ore settimanali con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi.

Con successivo parere della corte dei conti Sez. regionale di controllo per il Veneto, delib. 17/2008 dell'8 maggio 2008, è stato inoltre ritenuto che non sia necessario, nell'Ente ricevente stipulare un contratto di lavoro in quanto la formula organizzatoria introdotta dall'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza. Le modalità

operative dell'utilizzo potranno invece essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza

A seguito valutazione delle proprie esigenze e dell'organizzazione interna del servizio di Polizia Municipale, il Comune di ORBASSANO, con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 20/05/2013, ha accolto la richiesta di proroga in argomento, nello spirito di reciproca collaborazione cui deve essere improntata l'attività degli Enti Locali, autorizzando l'utilizzazione in "quasi comando" dei dipendenti sopra elencati a far data dal 01.07.2013 a tutto il 31.12.2013.

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, 1° comma e dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. N. 267/00, riportati in calce alla presente.

Con voti unanimi e palesi,

#### D E L I B E R A

1. Di prorogare, per le motivazioni in premessa indicate, sino al 31.12.2013, la durata del comando temporaneo ex art. 1 comma 557 legge 311/2004, sottoscritto in data 04/01/2013, presso il servizio di Polizia Municipale di Villar Dora, dei sigg.ri:  
Sig.VIZZUSO Angelo Cat. D1  
Sig.SCHERILLO Alessandro Cat. D1  
Sig.DEL PERCIO Alessandro Cat. D3  
Sig.BRUNO Fabrizio Cat. D1  
dipendenti a tempo pieno e indeterminato del servizio di Polizia Municipale di Orbassano (TO).
2. Di dare atto che il comando temporaneo (c.d. *quasi* comando) avviene ai sensi dell'art. 14 del CCNL del Comparto Regioni/Autonomie locali stipulato in data 22.1.2004 nonché dell'art. 1 - comma 557 - della legge n. 311/2004.
3. Di rilevare che il presente accordo in nessun caso dovrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti ed obbiettivi assegnati ai citati dipendenti né contrastare con le esigenze, anche non prevedibili, dell'area di appartenenza, restando salva la facoltà dell'ente, in presenza di fattori sopravvenuti anche connessi al raggiungimento degli obbiettivi assegnati, di revocare con efficacia immediata la autorizzazione allo stesso sottesa.
4. Di remunerare l'attività lavorativa prestata dai suddetti dipendenti secondo le ordinarie aliquote di lavoro straordinario, oltre al rimborso spese viaggio, quantificando la spesa complessiva € 6.500,00 comprensiva di IRAP e Oneri riflessi, dando atto che la stessa, trova capienza sugli appositi capitoli delle retribuzioni del personale di polizia municipale e relativi oneri ed imposte, del P.E.G. esercizio 2013.
5. Di rilevare che questo comune, rispetta il limite di spesa di cui all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006.
6. Di inviare la presente, per opportuna conoscenza, al comune di Orbassano e ai dipendenti interessati.
7. Di dare comunicazione dell'utilizzo del personale in quasi comando alla Prefettura di Torino impegnandosi a rispettare, inoltre, termini e condizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 in materia di anagrafe delle prestazioni.

Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134. 4° comma, del D.lgs. 267/2000.

---

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**F.to:** BONAUDO Luisella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**F.to:** BONAUDO Luisella

Villar Dora, 25/06/2013

---

Letto, Firmato e sottoscritto

**IL SINDACO**  
F.to Avv.CARENA MAURO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. Emanuele MIRABILE

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 29/06/2013, come prescritto dall'art.124 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. Emanuele MIRABILE

Villar Dora, 29/06/2013

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall'art.125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000
- Alla Prefettura di Torino ai sensi dell'art. 135 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. Emanuele MIRABILE

Villar Dora, 29/06/2013

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Emanuele MIRABILE

Villar Dora, 29/06/2013

.....

Divenuta esecutiva in data 10/07/2013

Per la scadenza del termine di 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000).

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. Emanuele MIRABILE

Villar Dora, .....